

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

(1) L'allegato I è così modificato:

a) Sono inseriti i seguenti punti 4.3.5, 4.3.5.1 e 4.3.5.2:

«4.3.5. Veicolo attrezzato con innovazioni ecocompatibili

4.3.5.1. Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (**), la conformità della produzione è dimostrata per quanto riguarda le innovazioni ecocompatibili realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che approvano la o le innovazioni ecocompatibili in questione.

4.3.5.2. Sono applicabili i punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.4.

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(**) GU L 194 del 26.7.2011, pag 19.»;

b) Nell'appendice 3 sono inseriti i seguenti punti 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 e 3.5.6.3:

«3.5.6. Veicolo attrezzato con un'innovazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011: sì/no (*)

3.5.6.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (**):

3.5.6.2. Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no (*)

3.5.6.3. Dati sulle emissioni relative all'utilizzo di innovazioni ecocompatibili (***) (****)

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibile (1)	Codice dell'innovazione ecocompatibile (2)	1. Emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO ₂ del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (3)	4. Emissioni di CO ₂ del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento	Riduzione delle emissioni di CO ₂ ((1 - 2) - (3 - 4))*5
xxxx/201x (1)							
Totale delle riduzioni di emissioni di CO₂ (g/km) (4)							

(1) Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

(2) Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

(3) Previo accordo dell'autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(4) Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(*) Cancellare la dicitura non pertinente.

(**) Se applicabile.

(***) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(****) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.»;

c) L'addendum all'appendice 4 è così modificato:

i) Al punto 2.1, la tabella corrispondente alla prova di tipo 6 è sostituita dalla seguente:

«Tipo 6	CO (g/km)	THC (g/km)
Valore misurato;		

ii) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Per i veicoli bicarburante, la tabella corrispondente al tipo 1 deve essere riprodotta per ciascun carburante. Per i veicoli policarburante, quando la prova di tipo 1 deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.»

iii) Sono inseriti i seguenti punti 2.6 e 2.6.1:

«2.6. Risultati della prova delle innovazioni ecocompatibili (*) (**)

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibile (1)	Codice dell'innovazione ecocompatibile (2)	1. Emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO ₂ del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (3)	4. Emissioni di CO ₂ del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento	Riduzione delle emissioni di CO ₂ ((1 - 2) - (3 - 4))*5
xxxx/201x							
Totale delle riduzioni di emissioni di CO₂ (g/km) (4)							

(1) Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

(2) Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

(3) Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(4) Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

2.6.1. Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i (**):

(*) Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(**) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.

(***) Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

— codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE,

— codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

(Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16").

2) Nell'allegato XII sono aggiunti i seguenti punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4:

«4. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI CON INNOVAZIONI ECOCOMPATIBILI

4.1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO₂, grazie al risparmio di CO₂ ottenuto con una o più innovazioni ecocompatibili applicate su un veicolo, richiede a un'autorità di omologazione il rilascio di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l'innovazione ecocompatibile.

4.2. Le riduzioni delle emissioni di CO₂ del veicolo su cui è stata applicata un'innovazione ecocompatibile sono determinate, ai fini dell'omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

- 4.3. La realizzazione delle prove necessarie al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO₂ ottenute con le innovazioni ecocompatibili deve intendersi fatta salva la dimostrazione della conformità delle innovazioni ecocompatibili alle prescrizioni tecniche indicate nella direttiva 2007/46/CE, se del caso.
- 4.4. L'omologazione non è concessa se il veicolo con l'innovazione ecocompatibile non presenta una riduzione delle emissioni di almeno 1 g CO₂/km rispetto al veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.»
-